REGOLAMENTO (CEE) N. 612/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi ;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2824/82 (3), (CEE) n. 3271/82 (4) e (CEE) n. 423/83 (5) della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate ;

considerando che dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per l'anno 1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori ;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotte dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1983 ;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione in Francia dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso la Francia dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 2824/82, (CEE) n. 3271/82 e (CEE) n. 423/83 sono abrogati per quanto riguarda la Francia per le categorie 33, 80 e 91.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 14.
(4) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 7.
(5) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	 51.04-06 62.03-51 ; 59	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : A. Tessuti di fibre tessili sintetiche : Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : II. altri : Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili	F	Tonnellate	305
80	61.02 A 61.04 A	 61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	F	Tonnellate	96
91	62.04 A II B II	 62.04-23 ; 73	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio : Tende	F	Tonnellate	225 (1)

(1) Una quantità supplementare eccezionale di 25 tonnellate è stata convenuta per il 1983.